

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI,
FERRARI-AGGRADI, MORA, VERCESI e CHIMENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato e semiportato

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei principali annosi problemi in tema di circolazione delle macchine agricole è quello rappresentato dai veicoli che transitano su strada con attrezzi portati.

L'attuale legislazione relativa alla circolazione stradale delle macchine agricole è, fondamentalmente, ancora quella contenuta nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 che, all'articolo 29, le classifica in macchine semoventi e macchine trainate. Manca nel decreto del Presidente della Repubblica stesso e nelle successive leggi di modifica qualsiasi accenno alla categoria delle macchine agricole portate o semiportate dalla trattrice che nell'ultimo ventennio ha avuto uno sviluppo enorme.

Ai fini della circolazione stradale le differenze fra queste due ultime categorie sono da ritenersi del tutto irrilevanti: ambedue, infatti, le macchine in questione scaricano, in fase di trasporto e quindi su strada, il loro intero peso a terra attraverso le ruote della trattrice.

Le macchine agricole portate e semiportate possono essere di tipo, dimensioni, forma e finalità di impiego molto diverso: ugualmente possono essere vincolate alla trattrice in posizione posteriore, anteriore o laterale tramite dispositivi con bloccaggio idrostatico o meccanico ed hanno la peculiarità di poter venire accoppiate alla stessa trattrice anche in tempi diversi a soddisfazione di esigenze aprioristicamente imprevedibili.

È da sottolineare inoltre:

che le attrezzature portate soddisfano appieno le esigenze operative dell'agricoltura in quanto la loro semplicità, posta a confronto con simili soluzioni richieste nella versione trainata, le rende concorrenziali nei costi di acquisto e di gestione che risultano nettamente inferiori;

che tutta la produzione trattoristica mondiale è da anni orientata all'utilizzazione prevalente di tali attrezzature.

D'altra parte, però, bisogna tenere conto che l'imprevedibilità degli accoppiamenti attrezzo-trattore rende problematica la verifica degli stessi da parte degli organi ad essa preposti, soprattutto considerando che negli accoppiamenti medesimi variano le dimensioni geometriche del trattore, i pesi scaricati sul terreno, la ripartizione degli stessi sugli assi, i carichi unitari tramessi dalle ruote sulla superficie stradale, ecc.

Attualmente, per un'agricoltura moderna ed efficiente è necessario l'uso di tali attrezzi, che infatti già trovano, come affermato, un crescente impiego nei lavori agricoli. Per cui diviene urgente definire uno strumento legislativo atto ad eliminare la situazione di disagio in cui vengono a trovarsi gli utilizzatori che, nel servirsi degli attrezzi, incorrono in violazioni di legge in quanto gli stessi non sono previsti dalla legislazione vigente.

Allo stato attuale, infatti, a norma dell'articolo 119 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, gli attrezzi portati e semiportati possono circolare soltanto quando - considerandoli come carico del veicolo - vengono montati posteriormente alla trattrice e quando la loro lunghezza non ecceda i tre decimi di quella del veicolo stesso.

Sulla base della produzione esistente, peraltro, tale disposizione risulta fortemente inadeguata sia perchè esclude la possibilità di montare gli attrezzi anteriormente alla trattrice sia perchè la grande maggioranza degli attrezzi portati posteriormente e di più comune uso supera largamente il limite citato.

È noto come la frammentazione delle nostre aziende agricole imponga frequenti trasferimenti degli attrezzi in esame su strade pubbli-

che e, in tal caso, si rende necessario, sulla base della normativa vigente, smontare dalla trattrice gli stessi anche per brevi trasferimenti con conseguenti pesanti oneri operativi ed economici. Per superare queste difficoltà il presente disegno di legge mira a dare uno strumento di facile controllo per gli organi preposti alla vigilanza sul traffico e che non richieda per la sua applicazione la verifica preventiva e la relativa prassi burocratica (da svolgersi a cura degli uffici delegati alla circolazione stradale).

L'articolo 1 della presente proposta individua pertanto le caratteristiche tecniche dell'insieme trattrice-attrezzo portato che devono rientrare, affinché lo stesso possa circolare su strade pubbliche, entro limiti ben definiti e facilmente verificabili dagli organi preposti ai controlli.

In particolare si tratta di verificare che la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non superi il doppio di quella della trattrice stessa, ferma restando la sagoma limite individuata dagli articoli 5 e 9 della legge n. 38 del 1982 oltre la quale tale insieme diverrebbe macchina agricola eccezionale; si tratta soprattutto di verificare che la massa complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non superi del 30 per cento quella della trattrice isolata e non zavorrata, fermi restando i limiti di peso massimo fissati dalle disposizioni di legge in vigore.

L'articolo 2 prevede invece dei dispositivi di segnalazione da apporre alle estremità degli ingombri, mentre l'articolo 3 dispone che, qualora gli ingombri degli attrezzi portati o semiportati nascondano la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi debbano essere ripetuti dietro l'attrezzo stesso.

L'articolo 4 prevede che le trattrici agricole con attrezzature portate o semiportate abbiano un dispositivo a luce lampeggiante gialla.

L'articolo 5, infine, dispone che le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti precisati all'articolo 1 devono essere considerate macchine agricole eccezionali per le quali, si applicano le disposizioni della legge 16 ottobre 1984, n. 719.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, per essere immesse in circolazione devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma limite fissato dagli articoli 32 e 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata fermi restando i limiti di peso massimo di carico unitario medio trasmesso sull'area di appoggio sulla strada e di carico sugli assi fissati dall'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

c) qualunque siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;

d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice.

Art. 2.

1. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semi portate devono essere segnalati con vernici, materiali autoadesivi o con appositi pannelli fissabili all'ingombro, tutti con caratteristiche retroriflettenti, a stri-

sce larghe dieci centimetri e inclinate a 45 gradi alternate di colore bianco e rosso. Tali segnalazioni, delle dimensioni minime di venti centimetri di altezza e cento centimetri di larghezza devono essere apposte alle estremità degli ingombri e fissate in modo da risultare costantemente normali all'asse longitudinale del trattore.

Art. 3.

1. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dall'articolo 235 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, n. 58, ovvero dall'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

Art. 4.

1. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorchè rientrino nei limiti di sagoma di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto al quinto comma dell'articolo 76 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 5.

1. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti indicati all'articolo 1 della presente legge vengono considerate macchine agricole eccezionali. Ad esse, in materia di circolazione si applica quanto disposto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719.